

Nuove idee per la vita quotidiana del medico pratico

IRPEF Imposta sul reddito del medico di medicina generale

Pasquale Talerico

*Referente Consulta Nazionale FIMMG-FISCO; Referente Osservatorio Regionale Studi di Settore Calabria;
Collegio dei Revisori dei Conti SIMG Nazionale*

I redditi delle persone fisiche, dal maggio 1998, devono essere dichiarati al fisco con il modello unico, attraverso il quale potranno essere calcolate le imposte IRPEF, IVA e IRAP.

La presentazione della dichiarazione unificata annuale (unico) ha l'obiettivo di concentrare gli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria.

Il medico di medicina generale (MMG), possessore di partita IVA, tenuto alle scritture contabili, ha sempre l'obbligo della dichiarazione e deve dichiarare il reddito nell'apposito "Quadro E".

I compensi e le spese sostenute da indicare riassuntivamente nel "Quadro E" debbono essere desunte dai libri contabili.

Le regole per la determinazione del reddito, insieme ai modelli ufficiali per la presentazione delle dichiarazioni, vengono pubblicati annualmente dall'amministrazione finanziaria con le istruzioni, per una corretta compilazione delle dichiarazioni.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla quale è assoggettato anche il reddito libero professionale, è disciplinata dal testo unico di cui al DPR 917/1986.

Sono assoggettati all'imposta tutti i compensi conseguiti nell'esercizio della professione nel periodo d'imposta, al netto delle spese e delle quote di ammortamento deducibili, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali eventualmente gravanti, per legge, sul compenso corrisposto al professionista.

Il reddito professionale imponibile è dato, pertanto, dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell'anno.

Compensi professionali

Si considerano tali tutti gli incassi per onorari, al netto degli eventuali contributi previdenziali addebitati al cliente per rivalsa.

Spese deducibili

In generale sono deducibili, sulla base della relativa documentazione, le spese effettivamente sostenute e pagate per l'esercizio dell'attività professionale nel periodo d'imposta.

Tuttavia, per alcune spese, la deducibilità è limitata o condizionata.

Le spese relative ai beni destinati all'uso promiscuo sono sempre deducibili al 50%; nella stessa misura sono deducibili del 50% le spese condominiali per l'immobile ad uso promiscuo.

Le spese concernenti i servizi utilizzati promiscuamente (es. riscaldamento, energia elettrica, telefono, ecc.) sono deducibili nella misura in cui sono riferibili all'attività esercitata.

Le spese del professionista sono deducibili per cassa, ovvero nell'anno in cui vengono pagate, indipendentemente dalla data dei documenti.

Le spese di personale (addetti alle pulizie, personale tecnico, impiegati, collaboratori), quali retribuzioni, comprese le quote di TFR maturate, e relativi contributi, sostenute durante l'anno, sono deducibili come costi solo se il professionista è in regola con gli obblighi che competono al datore di lavoro.

Il personale addetto alla casa e alla famiglia non può essere utilizzato per lo studio e gli eventuali compensi corrisposti non sono deducibili dal reddito professionale, a meno che il rapporto di lavoro non sia stipulato secondo il CCNL per i dipendenti degli studi professionali.

I premi assicurativi per rischi inerenti all'attività sono deducibili per intero.

Per le spese di viaggio inerenti alla professione non esiste alcuna limitazione.

Per tutti gli acquisti di beni e servizi gravati da IVA oggettivamente indeducibile (benzina, ristoranti, alberghi, ecc.) l'IVA deve essere considerata elemento di costo.

Spese indeducibili/deducibili ai fini IRPEF

• Mobili e macchine ordinarie (ufficio)	Deducibili
• Beni strumentali	Deducibili
• Acquisto e ammortamento veicoli	40%
• Assicurazione auto	40%
• Assicurazioni professionali	Deducibili
• Bollo auto	40%
• Carburante auto	40%
• Compensi corrisposti ai familiari	Indeducibili
• Lubrificanti auto	40%
• Pedaggi autostradali/ parcheggio, custodia	40%
• Spese condominiali attività	Deducibili
• Spese condominiali ad uso promiscuo	50%
• Spese manutenzione ordinaria sull'immobile	Deducibili
• Canone di locazione	Deducibile
• Spese manutenzione straordinaria	36% in 5 rate
• Spese albergo ristorante	2%
• Spese per convegni e formazione prof.	50%
• Telefono fisso e telefono cellulare	80%
• Utenze (luce, rifiuti, acqua, ecc.)	Deducibili
• Utenze uso promiscuo	50%
• Ammortamento auto, motocicli	25% 40% fino a 17.500
• Spese collaboratore di studio	Deducibili
• Assicurazione vita	Deducibile al 19%
• Riscatto laurea e allineamento	Deducibile
• Previdenza integrativa	Deducibile a 5.116,00
• Previdenza ENPAM	Deducibile
• Materiale facile consumo (cancelleria, ecc.)	Deducibile
• Spese sanitarie	Deducibili
• Quote sindacali	Deducibili

Il personale addetto alla casa e alla famiglia non può essere utilizzato per lo studio e gli eventuali compensi corrisposti non sono deducibili dal reddito professionale, a meno che il rapporto di lavoro non sia stipulato secondo il CCNL per i dipendenti degli studi professionali.

I premi assicurativi per rischi inerenti all'attività sono deducibili per intero.

Per le spese di viaggio inerenti alla professione non esiste alcuna limitazione.

Per tutti gli acquisti di beni e servizi gravati da IVA oggettivamente indeducibile (benzina, ristoranti, alberghi, ecc.). L'IVA deve essere considerata elemento di costo.

Tutte le spese devono essere documentate, certe e inerenti all'attività professionale.

Gli acquisti effettuati dai commercianti al dettaglio possono essere documentati dal cosiddetto scontrino parlante, ovvero dallo scontrino fiscale integrato con il codice fiscale del professionista e con la descrizione dei beni.

Nell'ipotesi di acquisto di beni trasportati, insieme alla fattura di acquisto va conservato il documento di trasporto eventualmente emesso dal cedente in caso di fatturazione differita.

Alcune particolari spese per le quali non è obbligatoriamente prevista l'emissione della fattura possono essere dimostrate da altri documenti ritenuti validi. Le spese per il personale dipendente devono essere documentate con i documenti obbligatori ai fini della legislazione sul lavoro (buste paga, versamenti IRPEF, INPS).

Per le spese relative all'acquisto di autovettura va sempre acquisita la fattura. In caso di auto acquistata da privato, va sempre allegata la dichiarazione di vendita del notaio con il prezzo di acquisto.

Le spese di acquisto del carburante devono essere documentate mediante le apposite schede carburanti contenenti, oltre che i dati identificativi del veicolo, anche i dati fiscali del professionista e il periodo di riferimento, nonché per ogni rifornimento, il timbro dell'impianto con i dati fiscali, l'ammontare del corrispettivo pagato, la data e la firma di convalida.

Le spese per ristoranti sono considerate documentate anche con la ricevuta fiscale integrata con i dati anagrafici del professionista. I biglietti aerei rilasciati sono documenti validi come fatture. I biglietti ferroviari devono essere richiesti negli sportelli come biglietti-fatture.

Per i pedaggi autostradali, gli scontrini rilasciati al casello devono essere inviati, a mezzo posta, al gestore dell'autostrada per l'emissione di fattura.

I beni strumentali ammortizzabili sono le attrezzature che usa il professionista per l'esercizio della professione (mobili, macchine per ufficio, ecc.). Tali spese sono detraibili nei seguenti termini e modi:

- le spese per l'acquisto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46 possono essere detratte per intero nell'anno in cui avviene il pagamento;
- le spese di importo superiore a € 516,46 relative a questi beni, devono essere tenute in evidenza ma non detratte interamente dal reddito. L'ammortamento è ammesso in 5 quote annue. La quota annuale ammortizzabile è ammessa al 25%;
- la quota di ammortamento è interamente deducibile dall'anno di acquisto del bene, a prescindere dalla data di acquisto del bene durante l'anno. La quota di ammortamento va annotata sul libro dei beni ammortizzabili. Spese e oneri deducibili volontari del MMG.

L'IRPEF e gli oneri deducibili nella dichiarazione del MMG

Spese deducibili

- Aliquota modulare contributiva ENPAM
- Fondazione ONAOSI
- Galeno
- Quota iscrizione società scientifica
- Quote sindacali di categoria

Oneri deducibili

- Riscatto di laurea
- Riscatto di allineamento contributivo

- Pensione complementare
- Assicurazione sulla vita 19%
- Acconti e versamenti integrativi ENPAM

Spese deducibili obbligatorie del MMG

- Fondo generale contributi ENPAM "Quota A"
- Contributi ENPAM da attività professionale del MMG
- Iscrizione Ordine dei Medici
- Fondo libera professione "quota B"

Sono state simulate dal commercialista le dichiarazioni dei redditi di due MMG il dott. Rossi e il dott. Bianchi, con 1.500 assistiti in carico, con lo stesso reddito professionale per l'anno 2009, € 116.548,00, ma con diverse detrazioni dal reddito professionale. I due medici, pur avendo lo stesso numero di assistiti in carico, lo stesso compenso e le stesse spese per l'attività professionale, presenteranno una notevole differenza delle imposte (IRPEF, addizionale regionale, comunale e IRAP) da versare all'erario.

Il commercialista nella simulazione della dichiarazione dei redditi del MMG dott. Rossi detrae dal reddito professionale di € 116.548,00 soltanto spese deducibili obbligatorie.

Spese deducibili obbligatorie

- Contributi ENPAM "Quota A"
- Contributi ENPAM da attività professionale di MMG
- Iscrizione Ordine dei Medici

Il commercialista nella simulazione della dichiarazione dei redditi del MMG dott. Bianchi detrae dal reddito professionale di € 116.548,00 spese deducibili obbligatorie, spese e oneri deducibili volontari.

Spese deducibili obbligatorie

- Contributi ENPAM "Quota A"
- Contributi ENPAM da attività professionale di MMG
- Iscrizione Ordine dei Medici

Oneri deducibili volontari

- Riscatti anni di laurea
- Riscatto di allineamento
- Pensione complementare
- Acconti, versamenti integrativi ENPAM
- Assicurazione vita

Spese deducibili obbligatorie dei due MMG dott. Rossi e dott. Bianchi

• Contributi ENPAM quota "A"	€ 1.286,96
• Contributi ENPAM attività professionale MMG	€ 5.595,91
• Iscrizione Ordine dei Medici	€ 148,50
• Totale	€ 7.031,37

Oneri deducibili volontari del MMG dott. Bianchi

• Riscatti anni di laurea	€ 6.216,12
• Riscatto allineamento	€ 489,36
• Pensione complementare	€ 5.000,00
• Acconti, versamenti integrativi ENPAM	€ 9.000,00
• Assicurazione vita 19%	€ 115,78
• Totale	€ 20.821,26

Spese deducibili volontarie del MMG dott. Bianchi

• ONAO SI	€ 155,00
• Responsabilità civile professionale	
• Responsabilità civile vita privata	
• Tutela legale, professionale e privata	€ 226,00
• Galeno - socio	€ 1.467,87
• Galeno nucleo familiare	€ 86,35
• Aliquota contributiva modulare 2%	€ 1.968,00
• Quote sindacali di categoria	€ 293,41
• Quota iscrizione società scientifiche	€ 125,00
• Totale	€ 4.321,63

Il ricorso del MMG alle spese e agli oneri deducibili volontari, nella dichiarazione dei redditi, garantisce al professionista una diminuzione della pressione fiscale delle imposte IRAP, IRPEF, IRPEF regionale, provinciale, comunale e una garanzia previdenziale, assistenziale e assicurativa per il medico di famiglia e per il suo nucleo familiare.

Le spese e gli oneri deducibili, assicurativi, previdenziali e assistenziali, presi in considerazione, sono polizze che vengono offerte dalle compagnie assicurative ai MMG. Il lettore non è obbligato a stipulare contratti con le assicurazioni prese in considerazione nella dispensa, ma potrebbe scegliere altre compagnie che offrono premi e garanzie più vantaggiosi per il professionista e il suo nucleo familiare.

La lettura dell'articolo da parte del medico di famiglia deve essere considerato uno strumento di conoscenza per la programmazione della dichiarazione dei redditi insieme al commercialista di fiducia.

L'obiettivo dell'articolo non vuole essere quello di sostituire il commercialista, il quale deve essere sempre il punto di riferimento del medico di famiglia, ma soltanto quello di migliorare le conoscenze fiscali e tributarie del MMG.

I VA e prestazioni sanitarie

Pasquale Talerico

Referente Consulta Nazionale FIMMG-FISCO; Referente Osservatorio Regionale Studi di Settore Calabria; Collegio dei Revisori dei Conti SIMG Nazionale

Le prestazioni sanitarie che vengono effettuate dal medico di medicina generale vengono distinte in prestazioni sanitarie e prestazioni non sanitarie:

- le prestazioni non sanitarie sono assoggettate all'IVA del 20%;
- funzioni sindacali;
- funzioni di insegnamento.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona (diagnosi, cura e riabilitazione) non sono assoggettate ad IVA (art.10 DPR n. 633/72):

- certificazioni esonerato dall'educazione fisica;
- certificati di idoneità per attività sportive;

Dichiarazione dei Redditi 2009**Modello unico dei MMG dott. Rossi e dott. Bianchi**

Dichiarazione dei Redditi del MMG dott. Rossi senza oneri deducibili volontari	
Compensi attività professionale o artistica	€ 116.548,00
Quota ammortamento acquisti beni e servizi	
Con costi inferiori a 516,46	€ 15.763,00
Quote ammortamento con costi superiori a 516,46	€ 4.200,00
Canone locazione	€ 1.390,00
Consumi	€ 4.860,00
Totale spese	€ 26.213,00
Totale	€ 90.335,00
Spese deducibili volontarie	€ zero
Oneri deducibili volontari	€ zero
Reddito imponibile	€ 90.335,00
Spese al 19%	€ 115,78
Ritenute totali già subite	€ 22.247,00
Imposta IRPEF - differenza da versare	€ 10.981,00
Addizionale Regionale (Calabria)	€ 1.265,00
Addizionale Comunale (0,2%)	€ 181,00
IRAP (3,9%)	€ 3.686,00

Dichiarazione dei Redditi del MMG dott. Bianchi con spese e oneri deducibili volontari

Compensi attività professionale o artistica	€ 116.548,00
Quota ammortamento acquisti beni e servizi con costi inferiori a 516,46	€ 15.763,00
Quote ammortamento con costi superiori a 516,46	€ 4.200,00
Canone locazione	€ 1.390,00
Consumi	€ 4.860,00
Totale spese	€ 26.213,00
Totale	€ 90.335,00
Oneri deducibili volontari	€ 20.821,26
Spese deducibili volontarie	€ 4.321,63
Reddito imponibile	€ 65.192,11
Spese deducibili al 19%	€ 115,78
Ritenute totali già subite	€ 22.247,00
Imposta IRPEF - differenza da versare (a credito IRPEF)	€ 848,00
Addizionale Regionale (Calabria)	€ 912,00
Addizionale Comunale (0,2%)	€ 130,00
IRAP (3,9%)	€ 2.542,00

- certificati per invio di minori in colonie o comunità;
- certificato per porto d'armi;
- certificato per patenti di guida;
- certificato per l'ammissione a case di riposo o simili;
- certificato per soggiorni marini/montani o per vacanze;
- certificazioni in cui venga specificata la finalità principale a tutela della salute.

Le prestazioni che richiedono di fornire un parere per soddisfare una condizione legale o contrattuale sono assoggettate all'IVA del 20%:

- certificazioni per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria;
- certificazioni peritali;
- riconoscimento di cause di servizio;
- prestazioni di medicina legale;

- certificati ad uso assicurativo;
- certificato per riconoscimento di invalidità civile;
- certificati di inabilità temporanea per le agenzie di viaggio;
- certificato per inabilità per deroga a riscuotere la pensione;
- certificato per mancata comparizione disposta dall'autorità giudiziaria.

Nei casi particolari in cui lo scopo della prestazione non risulti ben individuato, per usufruire dell'esenzione dell'IVA diventa necessario da parte del medico menzionare nella certificazione "Finalità principale di tutela della salute". La certificazione, in mancanza di tale dichiarazione, deve essere assoggettata ad IVA.

Le certificazioni rilasciate dal medico di famiglia sono tutte tracciabili, in particolare la trasmissione online della certificazione di invalidità civile all'INPS.

Il medico ha l'obbligo di rilasciare ricevuta-fattura di prestazione professionale con o senza IVA (art. 10 n. 18 DPR 633/72) e la parcella deve essere assoggettata a bollo mediante l'applicazione di una marca da € 1,81 se l'importo è superiore a € 77,47.

L'omessa fattura o l'omesso versamento dell'IVA nella dichiarazione annuale dei professionisti potrebbe favorire un controllo fiscale, formale o sostanziale, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Se nel contraddittorio il contribuente non dovesse chiarire con prove documentali la correttezza dei versamenti periodici dell'IVA, incorrerebbe in una dichiarazione infedele dell'imposta sul valore aggiunto.

A seguito di una prestazione sanitaria, resa in regime di gratuità, sarebbe opportuno conservare una dichiarazione del paziente cui è stata rilasciata (prestazione resa a titolo gratuito), per evitare la possibile insorgenza di contenziosi in caso di verifica crociata.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale dell'IVA i medici di famiglia che, nell'anno solare precedente, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta (ai sensi dell'art. 10 n. 18 DPR 633/72).

Ai medici di medicina generale che effettuano operazioni con e senza IVA è consentito di recuperare parte dell'IVA (pro-rata di indetraibilità).

Il primo adempimento cui è tenuto il medico di famiglia è costituito dall'apertura della partita IVA mediante dichiarazione all'Agenzia delle Entrate, nel cui ambito si trova il proprio domicilio fiscale, da effettuare entro 30 giorni dall'effettivo inizio dell'attività. L'ufficio attribuisce al medico un numero di partita IVA che deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento, emesso o ricevuto, rilevante ai fini IVA.

Il modello di iscrizione richiede l'indicazione, oltre che dei dati anagrafici e dell'attività esercitata, anche di altre due voci: il soggetto depositario delle scritture contabili e il volume d'affari presunto. Per l'omessa, ritardata o erronea indicazione del luogo e del soggetto depositario sono previste sanzioni amministrative.

Qualsiasi variazione di uno degli elementi richiesti al momento dell'inizio dell'attività, compresa la cessazione della stessa, deve essere comunicata all'Agenzia, sempre con apposito modello, entro 30 giorni dal suo verificarsi. Per la ritardata od omessa comunicazione (se avviene oltre 3 mesi dalla scadenza) sono previste sanzioni amministrative che possono raggiungere € 2.065,83 la comunicazione. Il medico è obbligato all'emissione della fattura nel momento in cui avviene il pagamento del compenso. Dal momento di emissione della fattura, l'IVA diventerà esigibile, ciò significa che sorgerà in capo al

professionista l'obbligo di versamento dell'imposta nelle casse dell'erario nei termini di legge.

Il medico, per ogni incasso di carattere professionale, deve emettere una parcella anche se il paziente non ne fa richiesta: in questo caso la copia per il paziente dovrà essere conservata a disposizione del medesimo. La parcella deve essere emessa in duplice copia, datata e numerata progressivamente per anno solare, e deve contenere le indicazioni necessarie per individuare il cliente, oltre al codice fiscale e alla partita IVA del medico emittente. Deve essere indicato, insieme a una sommaria descrizione della prestazione, che trattasi di prestazione esente ai sensi dell'art. 10 n. 18 del DPR n. 633/72.

Delle due copie, una deve essere consegnata al cliente e l'altra deve essere trattenuta dal medico, che, dopo averla registrata nel registro degli onorari entro 15 giorni dalla data di emissione, deve conservarla insieme ad altri documenti dell'anno per un periodo di 10 anni. L'amministrazione finanziaria non decade dal diritto di ispezione e verifica entro 6 anni.

Tutte le spese e i costi sostenuti relativi agli acquisti di beni e servizi utilizzati per la professione devono essere provati dall'apposita documentazione, rappresentata da una fattura o ricevuta, enumerate sul registro degli acquisti, avendo cura di annotare anche il numero progressivo assegnato a ciascun documento.

Non sussiste l'obbligo della fatturazione per i pagamenti relativi alle retribuzioni dei dipendenti dello studio. La relativa spesa è documentata dalla busta paga, che però deve essere riportata mensilmente sul registro degli acquisti. Sono escluse dall'IVA le prestazioni occasionali e le collaborazioni coordinate e continuative.

Il medico dovrà provvedere a versare l'IVA mensilmente o trimestralmente. Qualora nell'anno precedente il medico abbia realizzato un volume d'affari superiore a 309.874,14 è fatto obbligo di effettuare le liquidazioni con periodicità mensile. L'imposta deve essere versata entro il 16° giorno del mese successivo (l'IVA relativa a gennaio va versata entro il 16 febbraio).

La fattura emessa con IVA deve essere enumerata nel registro degli onorari entro 15 giorni dalla data di emissione e l'imposta incassata deve essere versata utilizzando l'apposita modulistica (Mod. F24) entro il giorno 16° del mese successivo, se si è optato per la liquidazione trimestrale, entro il 16° giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

Qualora il volume d'affari relativo all'anno precedente sia stato inferiore a € 309.874,14, si potrà optare per la liquidazione trimestrale dell'imposta, applicando, all'atto dei versamenti periodici, un interesse pari all'1% calcolato sull'importo da versare.

- I trimestre: 16 maggio
- II trimestre: 16 agosto
- III trimestre: 16 novembre
- IV trimestre: 16 marzo

Il medico, quando effettua prestazioni sanitarie (art. 10 DPR 633/72 n. 18) che rientrano tra le operazioni esenti da IVA (tutela della salute), non è tenuto alla gestione della stessa (liquidazioni periodiche; dichiarazione annuale).

Il medico di famiglia, dopo una prestazione sanitaria, è obbligato a rilasciare fattura con IVA o senza IVA. Il professionista è obbligato a conoscere le certificazioni mediche, sia quelle non assoggettate ad IVA che quelle assoggettate ad IVA del 20%, come previsto dall'art. 10 n. 18 del DPR 663/72.

Tutte le certificazioni del medico di famiglia dovranno essere trasmesse online (certificazione di malat-

tà per i dipendenti pubblici D.L. 150). Il professionista, dopo aver effettuato una prestazione sanitaria, è obbligato a rilasciare al paziente-cliente la fattura con IVA o senza IVA.

Nella fattura devono essere chiaramente evidenziati i dati anagrafici del paziente-cliente, il codice fiscale, la data di emissione, la numerazione progressiva, la prestazione effettuata, l'imponibile, l'aliquota IVA del 20%, la ritenuta di acconto del 20% in presenza di soggetto d'imposta e il totale da pagare.

L'omessa fattura o l'omesso versamento dell'IVA nella dichiarazione annuale potrebbe favorire un controllo fiscale formale o sostanziale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se nel contraddittorio il medico non dovesse chiarire con prove documentali la correttezza dei versamenti periodici dell'IVA, incorrerebbe in una dichiarazione infedele dell'imposta sul valore aggiunto.

Omessa fattura dell'IVA

L'omessa fattura o l'omesso versamento dell'IVA comporta, per il MMG, sanzioni come previste dal TUIR e dalle leggi vigenti al momento dell'accertamento, rideterminazione del reddito derivante dall'attività professionale o artistica e rideterminazione dell'imposta IRAP, IRPEF, IRPEF regionale, provinciale e comunale.

Società Italiana di Medicina Generale

Via Del Pignoncino 9/11 • 50142 Firenze
Tel. 055 700027 • Fax 055 7130315
segreteria@simg.it • www.simg.it

Copyright by

Società Italiana di Medicina Generale

Edizione

Pacini Editore S.p.A.
Via Gherardesca 1 • 56121 Pisa
Tel. 050 31 30 11 • Fax 050 31 30 300
Info@pacinieditore.it • www.pacinimedicina.it

Marketing Dpt Pacini Editore Medicina

Andrea Tognelli
Medical Project • Marketing Director
Tel. 050 31 30 255 • atognelli@pacinieditore.it
Fabio Poponcini
Sales Manager
Tel. 050 31 30 218 • fpoponcini@pacinieditore.it
Manuela Mori
Advertising Manager
Tel. 050 31 30 217 • mmori@pacinieditore.it

Redazione

Lucia Castelli
Tel. 050 31 30 224 • lcastelli@pacinieditore.it

Stampa

Industrie Grafiche Pacini • Pisa

Finito di stampare presso le Industrie Grafiche della Pacini Editore S.p.A. - Giugno 2011

L'editore resta a disposizione degli aventi diritto con i quali non è stato possibile comunicare e per le eventuali omissioni.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana n. 108, Milano 20122, segreteria@aidro.org. I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall'editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento, Pacini Editore S.p.A. - Via A. Gherardesca 1 - 56121 Ospedaletto (Pisa).